



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

## Comune di Chamois

### Commune de Chamois

---

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

### Copia Albo

ANNO 2020

N. 11 del Reg. Delibere

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU - TASI - TARI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di FEBBRAIO alle ore nove e minuti zero nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **DUCLY Remo** nella sua qualità di **Sindaco** e con l'assistenza del **Segretario Comunale Dott.ssa MACHET Cristina**.

Sono intervenuti nella seduta:

Cognome e Nome	Carica	Presente
DUCLY Remo	Sindaco	Presente
RIGOLLET Marco	Vice Sindaco	Assente
CASAROTTO Antonio Luca	Consigliere	Presente
DUCLY Adriana	Consigliere	Assente
LANTERNA Laura	Consigliere	Presente
LUBRINI Erik	Consigliere	Presente
PUCCI Lorenzo Mario	Consigliere	Presente
RIGOLLET Paolo	Consigliere	Assente
RIGOLLET Renzo	Consigliere	Presente
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		3

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DUCLY Remo** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU - TASI - TARI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2020.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla GU serie generale n° 295 del 17/12/2019, che ha disposto il differimento dal 31/12/2019 al **30 marzo 2020** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 **autorizzando di fatto l'esercizio provvisorio per il periodo 01/01/2020 - 30/03/2020**;

### Parte 1^ IMU/TASI:

VISTA la LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45 ) ha modificato in modo significativo l'imposta IMU, tra l'altro, unificandola alla TASI. La riforma torna ad ampliare il raggio d'azione dei regolamenti locali. Il base al disposto normativo si potranno regolare dilazioni, rimborsi e valori per terreni edificabili. Il Comune di Chamois entro 30 giugno 2020 approverà le nuove aliquote Imu e il conseguente regolamento. La delibera sulle aliquote è infatti obbligatoria, perché in caso di mancata approvazione non saranno automaticamente confermate le aliquote 2019 previste per un tributo ormai soppresso, ma troveranno applicazione le aliquote di base della nuova IMU.

PRESO ATTO che si renderà pertanto necessario intervenire in sede di variazione di bilancio a ridefinire il quadro della nuova imposta IMU.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale disponeva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 08.02.2019 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2019;

RITENUTO OPPORTUNO, in attesa dell'adozione del regolamento per la definizione della "nuova" IMU/TASI di confermare le vigenti tariffe approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 08.02.2019 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe dell'IMU per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, L. 147/2013 come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, così come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L.147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

DATO ATTO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune, non avendo disposto nel 2015 l'applicabilità della TASI ad alcun immobile, **si troverà di fatto a non applicare l'imposta, che deve ritenersi sostanzialmente azzerata;**

RITENUTO PERTANTO di procedere alla riconferma per l'anno 2020 delle tariffe IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei parametri sotto riportati:

#### **Imposta Municipale Propria (IMU)**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESCLUSI DALL'IMU
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 ‰
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	3,80 ‰
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,60 ‰
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all'esercizio di arti o professioni, utilizzati direttamente dal possessore e relative pertinenze	7,00 ‰

DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

#### **Parte 2^ TARI:**

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale od altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Ritenuto pertanto, *fatta salva la possibilità di ulteriori modifiche normative in materia di TARI nei termini di legge ed eventuali diverse disposizioni dalla Regione in qualità di Autorità d'ambito*, di procedere all'approvazione delle aliquote TARI relative all'anno 2020 anche ai fini della determinazione degli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2020/2022, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Premesso che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato a omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1. predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *"chi inquina paga"*;
2. approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
3. verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato a omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia la cui efficacia è allo stato prevista a partire dal 1° gennaio 2020, ma che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021*;

Considerato che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Considerato, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo: - chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni; - come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale; - come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999; - come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;

Viste le considerazioni già delineate nel presente atto in merito ai molteplici profili che restano da chiarire nell'ambito dell'art. 1, comma 527 L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti;

Stabilito che in attesa dei chiarimenti, vista la necessità di provvedere quanto prima all'approvazione del bilancio di previsione del comune, al fine di uscire dall'esercizio provvisorio, l'amministrazione di Chamois intende adottare tariffe del 2019, provvedendo a successiva modifica, nei termini stabiliti dalle normative vigenti;

Ritenuto pertanto di procedere alla riconferma delle tariffe TARI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

<b>TARIFE 2020</b>		
<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
<b>Nucleo familiare</b>	<b>Tariffa fissa (€/mq)</b>	<b>Tariffa variabile (€/utenza)</b>
Famiglie di 1 componente	0,60634	49,19
Famiglie di 2 componenti	0,70739	51,33
Famiglie di 3 componenti	0,77958	59,88
Famiglie di 4 componenti	0,83732	64,16
Famiglie di 5 componenti	0,89507	62,02
Famiglie di 6 o più componenti	0,93838	72,72

<b>TARIFE 2020</b>				
<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>				
<b>Attività produttive</b>		<b>Tariffa fissa (€/mq)</b>	<b>Tariffa variabile (€/mq)</b>	<b>Tariffa totale (€/mq)</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,30437	0,2851	0,58947
2	Campeggi, distributori carburanti	0,50982	0,37402	0,88384
3	Stabilimenti balneari	0,28915	0,21111	0,50026
4	Esposizioni, autosaloni	0,22828	0,1697	0,39798
5	Alberghi con ristorante	0,91312	0,59667	1,50979
6	Alberghi senza ristorante	0,74571	0,50842	1,25413
7	Case di cura e riposo	0,72288	0,53082	1,2537
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,76093	0,47516	1,23609
9	Banche ed istituti di credito	0,36525	0,30546	0,67071
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,02726	0,61907	1,64633
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,8142	0,59734	1,41154
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,54787	0,40049	0,94836
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,70006	0,51249	1,21255

14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,3272	0,23758	0,56478
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,41851	0,30546	0,72397
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,91312	0,81456	1,72768
17	Bar, caffè, pasticceria	0,87507	0,78062	1,65569
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,33924	0,97951	2,31875
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,17183	0,6788	1,85063
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,61124	3,37499	7,98623
21	Discoteche, night club	0,79137	0,58105	1,37242
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36525	0,30546	0,67071

### Conclusioni:

RITENUTO infine opportuno evidenziare e stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto o unica soluzione	16 giugno 2020
	Saldo	16 dicembre 2020
TARI	Unica soluzione	30 novembre 2020

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 07.03.2014;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione di Consiglio comunale del 04.03.2014 n. 21 e successiva modifica apportata con deliberazione di Consiglio comunale del 08.05.2014 n. 27;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario comunale;

ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nei termini di legge;

### DELIBERA

DI RECEPIRE quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

#### Parte ^ IMU/TASI:

DI PRENDERE ATTO che la LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ha modificato in modo significativo l'imposta IMU, tra l'altro, unificandola alla TASI.

DI PRENDERE ATTO che Il Comune di Chamois entro 30 giugno 2020 dovrà approvare il regolamento attuativo della nuova IMU e la conseguente rideterminazione delle aliquote;

DI PRENDERE ATTO che, ove necessario, si provvederà ad apportare le necessarie rettifiche al bilancio 2020/2022 in corso di approvazione mediante l'istituto della variazione di bilancio;

DI APPLICARE per l'anno 2020, nelle more di quanto indicato nei paragrafi precedenti, le aliquote IMU già previste per l'anno 2019 come meglio indicate nelle premesse del presente atto, che si intendono integralmente richiamate;

DI DARE ATTO che la TASI, parimenti a quanto previsto nell'anno 2019, non è applicata per l'anno 2020, a seguito dell'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e della non applicabilità dell'imposta agli altri fabbricati;

#### **Parte 2^ TARI:**

##### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

DI PRENDERE ATTO che restano da chiarire molteplici profili nell'ambito dell'art. 1, comma 527 L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti;

DI PRENDERE ATTO che in attesa dei chiarimenti, vista la necessità di provvedere quanto prima all'approvazione del bilancio di previsione del comune, al fine di uscire dall'esercizio provvisorio, si adottano tariffe del 2019, provvedendo a successiva modifica, nei termini stabiliti dalle normative vigenti;

DI PROCEDERE, *fatta salva la possibilità di ulteriori modifiche normative in materia di TARI nei termini di legge ed eventuali diverse disposizioni dalla Regione in qualità di Autorità d'ambito*, all'approvazione delle aliquote TARI relative all'anno 2020 anche ai fini della determinazione degli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2020/2022, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

DI CONFERMARE anche per l'anno 2020 le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI;

DI APPLICARE per l'anno 2020, nelle more di quanto indicato nei paragrafi precedenti e nelle premesse del presente atto che si intendono integralmente richiamate le tariffe TARI già previste per l'anno 2019;

DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in rata unica:

IMU	Acconto o unica soluzione	16 giugno 2020
	Saldo	16 dicembre 2020
TARI	Unica soluzione	30 novembre 2020

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 169 L. 296/2006;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione.





Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : DUCLY Remo

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott.ssa MACHET Cristina

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 21/02/2020 al 07/03/2020, ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Chamois, li 21/02/2020

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa MACHET Cristina

---

### **RELAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Attestato che il presente verbale è divenuto esecutivo dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 ter della legge regionale n. 54/1998 e s.m.i.

Chamois, li 21/02/2020

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa MACHET Cristina

La presente copia, in formato digitale, è conforme all'originale.